

## INDICAZIONI relative a

### **Applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi**

in base a Accordo Stato – Regioni del 18 settembre 2008 e conseguenti Indicazioni operative della Regione Lombardia del 22 gennaio 2009

#### Premessa

Nell'Accordo Stato - Regioni del 18 settembre 2008 le procedure per gli accertamenti di tossicodipendenza sono a tutti gli effetti di tipo coercitivo e punitivo se non persecutorio (ad es. negli accertamenti in caso di infortunio).

L'Accordo equipara le droghe pesanti alle droghe leggere, non differenzia il consumo occasionale dal consumo abituale e, prendendo a pretesto la legittima esigenza di sicurezza nei luoghi di lavoro, interviene sui comportamenti nella vita privata dei lavoratori.

Anche le modalità di accertamento attraverso il primo screening del medico competente rischiano di penalizzare chi occasionalmente fa uso di droghe leggere inserendo il lavoratore in un lungo e costoso percorso di recupero.

La Regione Lombardia nella stesura delle Indicazioni operative applicative dell'Accordo di cui sopra, su richiesta delle OO.SS., apre un tavolo di confronto.

Il risultato non comprende tutte le osservazioni da noi prodotte e lascia punti di criticità, quali ad esempio la possibilità di esami prima della visita del medico competente e l'onere del pagamento delle controanalisi al lavoratore, ma in ogni caso è in parte migliorativo dell'Accordo Stato – Regioni e più corente con il decreto 81/08 in quanto contiene:

- l'obbligo per il datore di lavoro di definire, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere
- l'obbligo per il datore di lavoro di inserire il documento nel del documento di valutazione dei rischi, che dovrà essere condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose
- l'affidamento al medico competente della verifica circa la sussistenza e la fondatezza di ragionevoli dubbi di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore, dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro.
- nella fase di prelievo dell'urina si dovrà non solo garantire la privacy, ma anche riservare opportune attenzioni relativamente alle differenze di genere e alla provenienza da altri Paesi, in linea con le indicazioni del decreto 81
- nel caso il lavoratore non si presenta all'accertamento causa giustificati e validi motivi, è riconvocato e sottoposto a accertamenti secondo la prassi ordinaria e quindi ad un unico controllo.

Purtroppo all'oggi, pur considerando alcune procedure illegittime nonché in forte contrasto con il decreto 81 ed altre norme di legge, le aziende sono tenute all'applicazione dell' Accordo Stato – Regioni.

Si forniscono quindi indicazioni e suggerimenti utili rivolti agli RLS e alle RSU per la migliore gestione di questa problematica e di fatto per la corretta applicazione delle Indicazioni operative regionali, fermo restando l'impegno delle OO.SS. a marcare il dissenso sul tavolo regionale e ad agire per il ritiro del provvedimento da parte del Governo, affinché il tutto sia ricondotto nei termini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dal decreto 81/08.

## **Indicazioni generali**

Per la corretta applicazione delle Indicazioni regionali si rammenta agli RLS/RSU che:

- ❑ l'accertamento di assenza di tossicodipendenza riguarda i lavoratori da adibire o adibiti alle mansioni a rischio inserite nell'Allegato I
- ❑ nel caso in cui in azienda vi siano lavoratori che espletano tali mansioni, sussiste l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di nominare il medico competente

## **Adempimenti procedurali a carico delle ASL**

- ❑ verificare se l'ASL ha trasmesso al medico competente le Indicazioni operative regionali in ordine all'applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza.

## **Adempimenti a carico dei datori di lavoro**

Verificare se il datore di lavoro:

- ❑ ha affrontato in azienda il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza
- ❑ ha elaborato un documento aziendale dedicato (secondo le Indicazioni operative regionali), che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere
- ❑ ha inserito il documento aziendale dedicato di cui sopra, che dovrà essere condiviso con l'RLS o in sua assenza con la RSU, nel documento di valutazione dei rischi.
- ❑ ha presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti alle mansioni pericolose il documento dedicato
- ❑ ha redatto un elenco con i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte nell'Allegato I dell'Intesa Stato – Regioni del 30 ottobre 2007 (Provvedimento n. 99/CU)

L'RSL/RSU dovrebbe verificare se i lavoratori indicati svolgono effettivamente e concretamente le mansioni previste, e se tale elenco è aggiornato.

- ❑ ha trasmesso per iscritto al medico competente l'elenco con i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti

Sono a carico del datore di lavoro i costi relativi agli accertamenti sierologici, le visite, le certificazioni emesse e altro ritenuto necessario durante il monitoraggio cautelativo.

## ***Attivazione degli accertamenti sanitari***

Gli accertamenti sanitari comprendono sia la visita medica che i test di screening (esami).

La visita medica è svolta esclusivamente dal medico competente e può affidare a laboratori la raccolta delle urine e l'esecuzione di test di screening.

Si ricorda che in base all'art. 41 del decreto legislativo 81/08 le visite che il medico competente effettua (quella preventiva per verificare idoneità alla mansione specifica, quella periodica e quella in occasione di cambio mansione – comma 2 lettere a), b), d) - ) sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per qualsiasi lavoratore.

Va specificato però che l'accertamento sanitario deve intendersi come intervento preventivo – ovvero come visita preventiva prima dell'adibizione alla mansione - e non come accertamento preassuntivo.

**L'RLS/RSU dovrebbe controllare che gli accertamenti si svolgano secondo queste finalità e non nella fase preassunzionale.**

È lasciata alla discrezionalità del medico competente:

- ❑ la valutazione sulla necessità e/o opportunità dell'esecuzione degli accertamenti sanitari (esami) oltre che la verifica circa la sussistenza e la fondatezza di ragionevoli dubbi di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore
- ❑ la possibilità di sottoporre ad accertamento il lavoratore
  - dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro
  - a seguito di segnalazioni fatte dal datore di lavoro o suo delegato
- ❑ la possibilità di procedere prima alla visita e poi agli esami o viceversa

Se il lavoratore non si presenta agli accertamenti e non dà valida e documentata giustificazione, verrà sottoposto ad almeno 3 controlli dell'urina con modalità a sorpresa nei 30 giorni successivi.

**È opportuno che l'RLS/RSU richieda un incontro con il medico competente per conoscere e confrontarsi su:**

- **la necessità di anteporre la visita medica alla raccolta delle urine per consolidare la buona prassi sanitaria che privilegia gli aspetti di anamnesi e il corretto rapporto tra lavoratore e medico competente**
- **quali sono le garanzie sulla privacy (con particolare riferimento alla differenza di genere e provenienza da Paesi con culture diverse).**
- **su quale tipologia di attività si intende intervenire (attività estemporanea, saltuaria ecc.)**
- **quali sono gli ambiti discrezionali entro i quali il medico intende operare (criteri di valutazione, fondatezza e ragionevolezza del dubbio)**
- **quali sostanze intende ricercare**
- **in quale occasione o modalità di incidente/infortunio si intende sottoporre il lavoratore ad accertamenti**

**Nell'occasione l'RLS/RSU dovrà dirimere quali sono le modalità di:**

- **sospensione temporanea dalla mansione a rischio del soggetto che non si è presentato al controllo senza giustificato motivo**
- **sospensione temporanea (rispettando la privacy) dalla mansione a rischio del lavoratore risultato "temporaneamente non idoneo"**
- **possibile adibizione ad altra mansione del lavoratore "temporaneamente non idoneo".**
- **mantenimento del posto di lavoro al lavoratore che segue un percorso terapeutico e riabilitativo in caso di tossicodipendenza.**

Per le modalità di accertamento di primo livello da parte del medico competente e le procedure per le analisi di laboratorio si rimanda al punto 4 e seguenti delle Indicazioni operative regionali.

#### **Riferimenti normativi**

- Intesa Stato – Regioni del 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15/11/2007)
- Accordo Stato – Regioni del 18 settembre 2008 (G.U. n. 236 del 08/10/2008)
- Indicazioni operative Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità (Protocollo H1.2009.0002333 del 22.1.2009)
- Decreto legislativo 81/08 (in particolare gli artt. 41, 42, 59)
- DPR 309/90 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

**MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI  
PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI**

**1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:**

- a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
- c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n. 1450 e s.m.)

**2) Mansioni inerenti le attività di trasporto**

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività *off-shore* e delle navi posatubi;
- h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- i) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
- l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

**3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.**

